



Comune di Robbio

Provincia di Pavia

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 61 DEL 19-12-2019

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100 DETENUTE DAL COMUNE DI ROBBIO ALLA DATA DEL 31.12.2018.

L'anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di Dicembre, alle ore 18:00, presso la Sala Consigliare, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ed in seduta di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
FRANCESE ROBERTO	X		BALDI SIMONA	X	
ROSSINI GREGORIO	X		QUAGLIO ENRICO	X	
CESA STEFANIA	X		NATALE ANGELA GIOVANNA		X
FERRARA MARCO	X		CORONA ALBERTO		X
CANELLA KATIA	X		CASE' ANGELO	X	
ROGNONE LAURA	X		BONO MAURO	X	
GARDINO MARCO		X			

Numero totale PRESENTI: 10 – ASSENTI: 3

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ROBERTO FRANCESE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100 detenute dal Comune di Robbio alla data del 31.12.2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Robbio con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

RILEVATO che il Comune di Robbio con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 20/12/2018 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31

dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Robbio e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Vista la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 Dicembre 2018 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art.20 del D.Lgs. n.175/2016;

Rilevato che la Corte dei conti prescrive: *“il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell’ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell’ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l’atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l’ente, sia l’espressione più concreta dell’esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l’art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.”*

Rilevato inoltre che la Corte dei conti dispone: *“... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall’altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l’orientamento normativo che affida preliminarmente all’autonomia e alla discrezionalità dell’ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l’obbligo di effettuare l’atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall’art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l’obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l’avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quotate”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l’assenza di partecipazioni. D’altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.”*

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15, TUSP.

VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti, espressi nei modi e termini di legge, da cui risulta:

Presenti: n. 10
Favorevoli: all'unanimità

DELIBERA

1. DI APPROVARE la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Robbio detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI PRENDERE ATTO che la ricognizione effettuata *non prevede* un nuovo piano di razionalizzazione;
3. DI PRECISARE che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
5. DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.

SUCCESSIVAMENTE

riconosciuta l'opportunità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti espressi nei modi voluti dalla legge, da cui risulta:

Presenti: n. 10

Favorevoli: all'unanimità

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Allegato alla deliberazione di CC n. 61 del 19-12-2019

COMUNE DI ROBBIO

Provincia di Pavia

Parere di Regolarità Tecnica

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 19-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT.SSA CASALI BARBARA

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 19-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RAG. ANNALISA MARINONI

COMUNE DI ROBBIO
Provincia di Pavia

**RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ai sensi dell'art. 20 del
D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. – T.U.S.P.
Relazione tecnica**

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato". In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Robbio, con atto del Consiglio comunale n. 25 del 31/03/2015, approvava il "Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 28/09/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

SOCIETA'	QUOTA PARTECIPAZIONE	TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE	SERVIZI EROGATI	SCelta PROPOSTA
C.L.I.R. SpA	7,10	DIRETTA	Servizi di igiene	Mantenimento

			ambientale	della Partecipazione
GAL LOMELLINA SRL	1,19	DIRETTA	Promozione del territorio	Liquidazione della società

Con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n.47 del 20/12/2018 avente ad oggetto: Razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 19.8.2016, n. 175 – dismissione con richiesta di valorizzazione delle azioni possedute dal comune nella società "C.L.I.R. S.p.a" nonché determinazioni conclusive e confermate, ex art. 42 T.U.E.L. in ordine alla gestione del servizio di igiene ambientale a mezzo di operatore economico selezionato sul mercato con procedura ad evidenza pubblica, si è deliberato di:

- ✓ *DI APPROVARE la ricognizione al 31/12/2017 e a tutt'oggi delle società in cui il Comune di Robbio detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;*
- ✓ *DI PRENDERE ATTO che la ricognizione effettuata prevede un nuovo piano di razionalizzazione;*
- ✓ *DI APPROVARE il nuovo piano di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100, delle partecipazioni possedute dal Comune di Robbio come previsto nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;*
- ✓ *DI PROCEDERE alla dismissione con liquidazione, ex art. 2437-ter, secondo comma cod. civ., delle azioni detenute nella Società CLIR S.p.A., con riserva di valutare la congruità del valore di liquidazione che verrà indicato dagli organi sociali;*
- ✓ *DI CONFERMARE la cessazione del servizio sul territorio comunale da parte di CLIR S.p.A. al 31 dicembre 2018;*
- ✓ *DI DETERMINARSI conclusivamente - anche ai sensi dell'art. 42 TUEL ed a conferma degli atti e provvedimenti richiamati in premessa - alla gestione del servizio a mezzo di operatore economico selezionato sul mercato all'esito della procedura di gara richiamata in premessa, che dovrà assicurare il servizio dal primo gennaio 2019;*
- ✓ *DI DARE MANDATO alla Giunta, agli Uffici ed ai relativi Responsabili, secondo le rispettive competenze, di procedere ai connessi adempimenti, ivi compresa la notifica della presente deliberazione alla società CLIR SpA e la pubblicazione sul sito internet del Comune;*
- ✓ *DI ALLEGARE, quale parte integrante e sostanziale della presente delibera, la "Relazione di comparazione" in data 13.12.2018, prot. 11685/2018 (All. B);*
- ✓ *DI PRECISARE che tale provvedimento costituisce anche atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;*
- ✓ *DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);*
- ✓ *DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.*

E ne è scaturito il seguente prospetto riepilogativo:

SOCIETA'	TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE	SERVIZI EROGATI	SCELTA PROPOSTA
C.L.I.R. SpA	DIRETTA	Servizi di igiene	Dismissione della

		ambientale	Partecipazione con richiesta di valorizzazione delle azioni possedute
GAL LOMELLINA SRL	DIRETTA	Promozione del territorio	Liquidazione della società
GAL RISORSA LOMELLINA SCARL	DIRETTA	Promozione del territorio	Mantenimento della partecipazione

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE E RICOGNIZIONE SOCIETA' PARTECIPATE DALL'ENTE ALLA DATA DEL 31.12.2018

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest’ultimo caso, in considerazione del fatto che la “tramite” è controllata da più enti, ai fini dell’analisi della partecipazione e dell’eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società “tramite” sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all’art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L’art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell’art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all’adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell’applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all’area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della “dimensione economica” dell’impresa

Per l’analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all’allegato ”1” - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

Stante quanto sopra esposto, le società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Robbio alla data prevista del 31.12.2018 sono le seguenti:

DIRETTE

1. C.L.I.R. Spa con una quota del 7,10%;
 2. GAL LOMELLINA Srl , con una quota del 1,19%;
 3. GAL RISORSA LOMELLINA SCARL, con una quota dello 0,87%
- e più specificatamente:

Società	Capitale Sociale	% capitale posseduto	Anno costituzione o adesione	Oggetto	Società collegate
C.L.I.R SpA	345.251,00	7.10%	2003	Assunzione, esercizio e gestione dei servizi pubblici di igiene ambientale e delle attività ad essi	-----

				strumentali, connesse, complementari assegnate dai comuni soci e/o provenienti da terzi enti giuridici pubblici o privati (art. 4 Statuto sociale)	
GAL LOMELLINA SRL	53.200,00	1.19%	2009	La società ha lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed imprese individuali, società, enti ed associazioni private. (Art. 5 Statuto)	-----
GAL RISORSA LOMELLINA SCARL	----	0.87%	2017	La società ha lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed imprese individuali, società, enti ed associazioni private	-----

1 C.L.I.R. S.P.A.

Sede legale - Indirizzo: Corso GARIBALDI 46 – 27036 MORTARA PV
Direzione, amministrazione e sede operativa : Via della Stazione, 8 – 27020 PARONA PV
Telefono (Centralino): +0384/205911
Fax: +0384/205999
E-mail: info@clir.it
Indirizzo di posta elettronica certificata: clir@certifymail.eu

DATI SOCIETA' :

- Anno di costituzione: **2003**
- Capitale sociale : **€ 345.251,00=**
- Quota partecipazione del Comune di ROBBIO : **7,10%**
- Durata : **31.12.2050**
- Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo : **nessuno**

RISULTATO D'ESERCIZIO :

ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
€ 22.610,00	€ 3.942,00	- € 607.029,00	€ 353.846,00	€ 1.660,00

FATTURATO MEDIO ANNI 2016/2018

ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
€ 8.435.871,00	€ 9.077.452,00	€ 8.714.850,00

IL FATTURATO MEDIO sulla scorta dei bilanci approvati e agli atti, nell'ultimo triennio risulta essere stato superiore a € 500.000,00

DIPENDENTI AL 31/12/2018: N. 49

COSTO DEL PERSONALE TOTALE € 2.521.699,00 al 31.12.2018 (Voce B9 conto economico)

AMMINISTRATORI AL 31.12.2018: N. 3

NON SI RILEVA UN NUMERO DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ SUPERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI.

AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA' E RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO AL 31.12.2018:

COMPENSI COMPONENTI ORGANO DI AMMINISTRAZIONE € 24.000,00

N. COMPONENTI ORGANO DI CONTROLLO N. 4

COMPENSI COMPONENTI ORGANO DI CONTROLLO € 22.554,63

SOCIETA' PARTECIPATE : Nessuna

C.L.I.R. SPA è una Società, alla quale partecipano i seguenti Comuni:

COMUNE	QUOTA PARTECIPAZIONE
ALAGNA	0,51%
ALBONESE	0,58%
BREME	1,17%
CANDIA	1,86%
CASTELLO D'AGOGNA	1,04%
CASTELNOVETTO	0,68%
CERETTO	0,26%
CERGNAGO	0,78
CILAVEGNA	3,59%
CONFIENZA	1,10%
COZZO	0,55%
DORNO	4,49%
FERRERA ERBOGNONE	1,22%
FRASCAROLO	1,41%
GAMBOLO'	8,72%
LANGOSCO	0,71%
LOMELLO	2,74%
MEDE	7,99%
MEZZANA BIGLI	0,89%
MORTARA	13,90%
NICORVO	0,45%
OLEVANO	0,76%
OTTOBIANO	1,38%
PALESTRO	2,25%
PARONA	0,68%
PIEVE ALBIGNOLA	0,99%
ROBBIO	7,10%
ROSASCO	0,84%
SANT'ANGELO	0,78%
SANGIORGIO	1,22%
SANNAZZARO	6,67%
SARTIRANA	1,88%
SCALDASOLE	0,89%
SEMIANA	0,29%
SUARDI	0,79%
TORREBERETTI E CASTELLARO	0,66%
VALEGGIO	0,28%
VALLE	2,30%
VELEZZO	0,10%
VILLA BISCOSSI	0,07%
ZEME	1,41%

Clir S.p.a. (che detiene una quota del 13,91%) è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali.

Conclusioni

Per la società in esame, ai sensi dell'art. 20, c. 2, T.U.S.P. si riporta quanto già rilevato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 20/12/2018 e più dettagliatamente:

- né l'ordinamento statutario, né i concreti connotati organizzativi e professionali, assicurano alla società il possesso dei requisiti necessari per poter essere legittimamente assegnataria di un affidamento *in house*, non essendo pertanto riscontrabile il presupposto per il mantenimento della partecipazione, trattandosi di società non annoverabile tra quelle di cui all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016;
- consta peraltro che la domanda ad ANAC per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192 del Codice Contratti sia persino stata presentata in ritardo (19 settembre 2018) rispetto al termine fissato *ex lege* (15 gennaio 2018), con la conseguenza che per mesi CLIR è rimasta priva anche di tale presupposto legittimante l'affidamento *in house*, per quanto previsto dalle Linee Guida Anac n. 7/2017, e che l'istruttoria per quanto consta non è conseguentemente a tutt'oggi conclusa;
- la deliberazione G.C. n. 120 del 3 ottobre 2017, con cui la Giunta – nel dare seguito a quanto preannunciato dal Sindaco in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni e sul presupposto del registrato e progressivo incremento del costo del servizio nell'ultima annualità (arrivato ad € 139/ab. per l'anno 2016) – ha dato indirizzo al Responsabile del Servizio Tutela Ambientale di effettuare una preliminare indagine per la verifica del costo del servizio nei Comuni del territorio, preordinata a valutare l'opportunità e convenienza di optare per un differente modulo gestionale del servizio;
- la deliberazione G.C. n. 129 del 24.10.2017, con cui la Giunta: (1) ha preso atto dell'esito dell'indagine, riepilogata nell'allegata relazione del Responsabile del Servizio, che dava evidenza che il costo €/ab. medio annuo applicato da CLIR negli ultimi tre esercizi (2014-2016) era il più elevato tra quello dei Comuni considerati e serviti da altri gestori; (2) ha dato conseguentemente indirizzo al Responsabile del Servizio di contattare uno o più operatori commerciali del settore al fine di valutare tutte le possibili forme di gestione del servizio, di ricorrere al mercato per valutare l'opzione dell'affidamento del servizio a operatore del mercato selezionato con criteri concorrenziali e di incaricare soggetto qualificato per la redazione del quadro economico e la predisposizione degli atti di gara;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 24.10.2017, con cui quest'organo, al fine di ottimizzare tempi e costi, ha deliberato il convenzionamento con il Comune di Cilavegna per l'espletamento – tramite centrale unica di Committenza – di un'unica procedura di gara per l'affidamento (in caso di ritenuta utilità all'esito ed in conformità alla procedura) del servizio di igiene ambientale ad operatore economico del mercato;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 12.6.2018, con cui è stata approvata la relazione tecnica ed il quadro economico di spesa a base di gara, di cui all'Allegato 6 al Capitolato Speciale d'Appalto, individuando il Responsabile unico del procedimento di gara;
- la determina del RUP n. 11 del 21.6.2018, con cui, dopo l'approvazione degli atti di gara, è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. N. 50/2016, da aggiudicarsi con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016, con espressa riserva – al punto VI.3, secondo alinea, del Bando – di non procedere all'aggiudicazione in difetto dei presupposti di convenienza;
- la determina del Responsabile della CUC n. 16 del 12.12.2018, con cui, all'esito delle operazioni di gara quivi descritte e dell'approvazione dei relativi verbali, il servizio è stato aggiudicato alla società classificatasi prima in graduatoria per il periodo di sei anni;
- la relazione (prot. n. 11685 in data 13.12.2018) di comparazione tecnico-economica fra i costi addebitati al Comune da CLIR SpA e quelli offerti in gara dalla Ditta aggiudicataria, che, con riferimento al Comune di Robbio, riporta, testualmente: *“per quanto riguarda l'anno 2018, CLIR SpA addebiterà un costo finale complessivo (IVA compresa) pari ad € 547.745,84 (...)”, mentre per “gli anni 2019, 2020 e 2021 (gli anni successivi non sono comparabili per la differenza frequenza della raccolta differenziata)”, l'aggiudicataria “addebiterà – ad assoluta parità di servizi resi, anzi, parificando tutte le utenze non domestiche (Ditte) a quelle domestiche a livello di raccolta porta a porta delle frazioni “umido” ed “indifferenziato” – un costo annuale complessivo (IVA compresa) pari ad € 451.363,90 relativamente all'anno 2019 e pari ad € 443.595,28 relativamente agli anni 2020 e 2021 (si passa da 93,44 €/abitante a 77,00 €/abitante ed infine a 75,67 €/abitante, con un risparmio rispettivamente del 17,60% e del 19,02%)”*. A fronte del consistente risparmio economico, peraltro, la relazione evidenzia che l'offerta aggiudicataria comprende anche forniture e/o servizi aggiuntivi rispetto a quelli garantiti da CLIR SPA (fornitura annuale *sacchetti biodegradabili e comportabili per l'umido; mastella da 40 l con TAG RFID, coperchio e manico antirandagismo per l'indifferenziato, predisposte cioè per l'introduzione della “tariffa puntuale”; frequenza settimanale della raccolta del vetro per i primi tre anni; passaggio dagli attuali 15 a 20 ecopunti di raccolta a favore delle caschine*);

Pertanto si riscontrano :

- la mancanza dei requisiti formali e sostanziali per l'identificazione di CLIR SpA come società *in house*, non essendo pertanto riscontrabile il presupposto per il mantenimento della partecipazione trattandosi di società non annoverabile tra quelle di cui all'art.4 del D.Lgs. 175/2016;
- l'accertata e rilevante antieconomicità della gestione del servizio a mezzo della società partecipata, che – rispetto al modulo concorrenziale verificato concretamente e specificamente sul mercato a mezzo di procedura aperta di gara – comporta un aggravio dei costi superiore al 17% (e sino a quasi il 20%), con ricadute di tutta evidenza sul piano economico finanziario della TARI e connessi maggiori costi per la collettività di Robbio. Di conseguenza è riscontrabile anche la “*necessità di contenimento dei costi di funzionamento*” che l'art. 20, comma 2, lett. f), D.Lgs. 175/2016 fa autonomamente rilevare ai fini dell'individuazione delle partecipazioni non strategiche, in quanto non rispondenti ai criteri e principi declinati dall'art. 2 del medesimo D.Lgs, ed attinenti l'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, la tutela e la promozione della concorrenza e del mercato, nonché la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, in funzione della più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrativi;

Si rileva che la Società C.L.I.R. SPA ai sensi dell'art. 20 comma 2 TUSP non può essere mantenuta.

Si precisa che alla data della presente sono in corso le procedure per l'alienazione delle quote societarie.

2) GAL LOMELLINA SRL - Gruppo di Azione Locale Lomellina Srl

Sede legale - Indirizzo: Piazza della Repubblica, 37 - 27035 Mede (PV)

Sede operativa : Via Cavour, 55 - 27035 Mede (PV)

Telefono (Centralino): + : 0384-805854

Fax: + 0384-803623

E-mail: info@gal-lomellina.it

Indirizzo di posta elettronica certificata: GAL.LOMELLINA@cert.cna.it

DATI SOCIETA' :

Anno di costituzione: **2009**

Capitale sociale : **€ 53.200,00=**

Quota partecipazione del Comune di ROBBIO : **1,19%**

Quota partecipazione del Comune di ROBBIO : **1,19%**

Durata 31.12.2020 / In liquidazione

Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo : **nessuno**

RISULTATO D'ESERCIZIO :

ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
+ € 1.335,00	+€ 198,00	+€ 23,00	- € 28.051,00	€ 0,00

FATTURATO MEDIO ANNI 2016/2018

ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
€ 6.072,00	- € 16.721,00	€ 0,00

IL FATTURATO MEDIO sulla scorta dei bilanci approvati e agli atti, nell'ultimo triennio risulta **NON** essere stato superiore a € 500.000,00

DIPENDENTI AL 31/12/2018: N. 0

COSTO DEL PERSONALE TOTALE € 0 (Voce B9 conto economico)

AMMINISTRATORI AL 31.12.2018 : N.0

AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA' E RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO AL 31.12.2018:

COMPENSI COMPONENTI ORGANO DI AMMINISTRAZIONE € 0,00

COMPONENTI ORGANO DI CONTROLLO: N. 0

COMPENSI COMPONENTI ORGANO DI CONTROLLO: € 0,00

SOCIETA' PARTECIPATE : Nessuna

Gal Lomellina (Gruppo di Azione Locale) è una società formata da soggetti pubblici e privati: 41 Comuni della Lomellina occidentale, la Provincia di Pavia, la camera di Commercio di Pavia, Coldiretti, Cia e Unione Agricoltori, organizzazioni associative di categorie economiche dell'artigianato e del commercio, aziende agricole, società di comunicazione, imprese edili per un totale di circa 61 soci privati.

Finalità del Gal è l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, strumento elaborato allo scopo di favorire lo sviluppo dell'area rurale lomellina e approvato dalla Regione Lombardia con lo stanziamento di fondi a mezzo contributi alle imprese che realizzano interventi coerenti con i suoi obiettivi.

Sono Soci del Gal Lomellina i Comuni:

1. MEDE
2. ALBONESE
3. BREME
4. CANDIA LOMELLINA
5. CASTELLO D'AGOGNA
6. CASTELNOVETTO
7. CERETTO LOMELLINA
8. CERGNAGO
9. CILAVEGNA
10. CONFENZA
11. COZZO
12. FERRERA ERBOGNONE
13. FRASCAROLO
14. GALLIAVOLA
15. GAMBARANA
16. LANGOSCO
17. LOMELLO
18. MORTARA
19. NICORVO
20. OLEVANO LOMELLINA
21. OTTOBIANO
22. PALESTRO
23. PARONA
24. PIEVE ALBIGNOLA
25. PIEVE DEL CAIRO
26. ROBBIO
27. ROSASCO
28. SAN GIORGIO DI LOMELLINA
29. SANNAZZARO DE' BURGUNDI
30. SANT'ANGELO LOMELLINA
31. SARTIRANA LOMELLINA
32. SCALDASOLE
33. SEMIANA
34. SUARDI

35. TORRE BERETTI E CASTELLARO
36. VALEGGIO
37. VALLE LOMELLINA
38. VELEZZO LOMELLINA
39. VILLA BISCOSSI
40. ZEME
41. MEZZANA BIGLI

Privati:

42. ASSOCIAZIONE BRUNOLDI CECI - SARTIRANA LOMELLINA PRIVATI
43. CENTRO CULTURALE G. AMISANI MEDE
44. ASSOCIAZIONE COMMERCianti DELLA PROVINCIA DI PAVIA
45. PRO LOCO PARONA
46. AZIENDA AGRICOLA TENUTA SAN GIOVANNI - OLEVANO DI LOMELLINA
47. ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA - NOVARA
48. ASSOCIAZIONE TRACCE DI TERRITORIO SAN GIORGIO DI LOMELLINA
49. IMPRESA INDIVIDUALE ZORZOLI GIORGIO PIETRO LUIGI - GROPELLO CAIROLI
50. ASSOCIAZIONE TREBBIATORI E MOTOARATORI DELLA PROVINCIA DI PAVIA
51. CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - PAVIA
52. FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI PAVIA
53. COMPAGNIA DELLE OPERE DI PAVIA E PROVINCIA
54. CONFARTIGIANATO IMPRESE LOMELLINA
55. A.P.E.P. ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ESERCENTI PAVESI PAVIA
56. ECOMUSEO DEL PAESAGGIO LOMELLINO FERRERA ERBOGNONE
57. FORENERGY SRL
58. LEGAMBIENTE CIRCOLO LOMELLINO IL COLIBRI' - NICORVO
59. KOINETICA SRL
60. NUOVA INFORMATICA SERVICE SRL MEDE
61. OVERLAND SRL
62. PRO LOCO MEDE
63. PRO LOCO PIEVE ALBIGNOLA
64. PRO LOCO TORRE BERETTI E CASTELLARO
65. ASSOCIAZIONE SPORTELLO DONNA ONLUS PAVIA
66. CASTELLO DI VALEGGIO SRL
67. TERRE DI LOMELLINA SOCIETA SEMPLICE CANDIA LOMELLINA
68. UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI DI PAVIA
69. VIGEVANO WEB VIGEVANO
70. BARTOLUCCI ALIDA LIBERO PROFESSIONISTA VIGEVANO
71. BARTOLUCCI ROBERTO FRANCESCO LIBERO PROFESSIONISTA MILANO
72. CIRCOLO CULTURALE SAN MICHELE SANT' ANGELO LOMELLINA
73. LA CASSINETTA SOCIETA' SEMPLICE
74. FIOR DI RISO SRL
75. AZIENDA AGRICOLA LA GALLINELLA
76. BRUSTIA ERMINIO
77. CURTI SRL
78. AZIENDA AGRICOLA CARNEVALE
79. SAPORI DI SIMONE ACCARDO
80. SALA CONTRATTAZIONE MERCI MORTARA
81. LAZZARIN PAOLA
82. FASULO FRANCESCO ANTONIO
83. CLIR SPA
84. MA CHI SRL
85. LAURA FUSANI
86. ZAMPINO GIACOMO
87. ARELCCHINO SRL

88. LA PILA srl
89. COOPERATIVA SOCIALE LA COLLINA
90. COOPERATIVA SOCIALE FAMIGLIA OTTOLINI
91. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
92. KAIROS RESTAURI
93. COOPERATIVA SOCIALE GLI AIRONI
94. D'AUTRICHE ESTE MARTIN CARL AMADEUS
95. ROSSANIGO ROSELLA
96. SOCIETA' STORICA VIGEVANESE
97. CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE TRADIZIONI ALIMENTARI
98. S.T.E.D. DI GIOVENE ALBERTO E C.
99. MUGNI CRISTIANO
100. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PAVIA
101. CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI PAVIA
102. ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA LOMELLINA
103. CIA – CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
104. PROLOCO TROMELLO
105. EMYS – CSTUDIO NATURALISTICO ASSOCIATO
106. FRANCO DIMICCOLI
107. AZIENDA AGRICOLA MARTA SEMPIO

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 25.07.2017 avente ad oggetto: “ Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della Lombardia. Misura Sostegno allo sviluppo locale leader – Conferimento quota di partecipazione per la costituzione di nuovo Gal s.c.a.r.l. per l’attuazione del Piano di Sviluppo Locale della Lomellina denominato “Crescere nella bellezza” si è disposto quanto segue:

- approvazione statuto societario nuovo Gal denominato “Gal Risorsa Lomellina s.c.a.r.l.e dando contestualmente
- di dare atto che Regione Lombardia ha considerato esaurita la funzione dell’esistente Gal Lomellina srl in quanto collegato esclusivamente all’implementazione del precedente Piano di Sviluppo Locale
- di porre in liquidazione Gal Lomellina srl, dandone contezza in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni.

Conclusioni

Per la società in esame , ai sensi dell’art. 20, c. 2, T.U.S.P. si riporta quanto già rilevato con Deliberazione di Consiglio Comunale nn. 30/2017 e 47/2018:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, T.U.S.P.:

Non riscontrata

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

Riscontrata

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

Non riscontrata

d) partecipazioni in società che, nel primo triennio rilevante 2016/2018 hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 di euro;

Riscontrata

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

Non riscontrata

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

Non riscontrata

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Non riscontrata

Si rileva che la Società GAL LOMELLINA SRL ai sensi dell'art. 20 comma 2 TUSP e di quanto precedentemente esposto NON può essere mantenuta .

Con verbale dell'assemblea dei soci del 26.05.2018 è stata deliberata la messa in liquidazione volontaria della Società. L'Assemblea, con verbale del 26.05.2018, ha demandato al Consiglio di Amministrazione la nomina del liquidatore ponendosi in attesa di nuove indicazioni da parte di Regione Lombardia circa le sorti dei vecchi GAL. Il CDA provvederà nella prossima seduta a nominare un liquidatore per avviare le attività di messa in liquidazione della Società. Alla data della presente rilevazione non si conoscono i tempi di conclusione della procedura.

3. GAL RISORSA LOMELLINA SCARL -

Sede legale - Indirizzo: Piazza della Repubblica, 37 - 27035 Mede (PV)

Sede operativa : Via Cavour, 55 - 27035 Mede (PV)

P.IVA 02683570184

Telefono 0384- 333559

FAX 0384 – 330940

E-mail: galrisorsalomellina@gmail.com

PEC: gal.risorsalomellina@legalmail.it

DATI SOCIETA' :

Anno di costituzione: **2017**

Capitale sociale : **€ 11.500,00=**

Quota partecipazione del Comune di ROBBIO : 0,87%

Durata : **31.12.2021**

Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo : **nessuno**

RISULTATO D'ESERCIZIO :

ANNO 2017	ANNO 2018
- € 567,00	€ 60,00

FATTURATO ANNO 2017 /2018

ANNO 2017	ANNO 2018
€ 0,00	€ 78.710,00

DIPENDENTI AL 31/12/2018: N. 1

COSTO DEL PERSONALE TOTALE € 30.492,00 (Voce B9 conto economico)

AMMINISTRATORI AL 31.12.2018 : N. 3

SI RILEVA UN NUMERO DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ SUPERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI.

AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA' E RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO AL 31.12.2018:

COMPENSI COMPONENTI ORGANO DI AMMINISTRAZIONE € 0,00

COMPONENTI ORGANO DI CONTROLLO: N. 3

COMPENSI COMPONENTI ORGANO DI CONTROLLO: € 0,00

SOCIETA' PARTECIPATE : Nessuna

Gal Risorsa Lomellina Scarl è una società formata da soggetti pubblici e privati.
Finalità del Gal è l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, strumento elaborato allo scopo di favorire lo sviluppo dell'area rurale lomellina e approvato dalla Regione Lombardia con lo stanziamento di fondi a mezzo contributi alle imprese che realizzano interventi coerenti con i suoi obiettivi.

SOCI GAL RISORSA LOMELLINA

Soci Privati

CBL SPA
CONFAGRICOLTURA PAVIA
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI PAVIA
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, PROVINCIA CIA DI PAVIA
MUGNI CRISTIANO
S.T.E.D. DI GIOVENE ALBERTO E C. S.N.C.
GLI AIRONI COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI A RESPONSABILITA' LIMITATA
CIRCOLO LEGAMBIENTE "CEA LE LEIBELLULE"
SISTEMA MUSEALE LOCALE LOMELLINA MUSEI

Soci Pubblici

COMUNE DI BREME
COMUNE DI CERETTO LOMELLINA
COMUNE DI CASTELLO D' AGOGNA
COMUNE DI CASTELNOVETTO
COMUNE DI CERGNAGO
COMUNE DI COZZO
COMUNE DI FERRERA ERBOGNONE
COMUNE DI FRASCAROLO
COMUNE DI GAMBARANA
COMUNE DI MEDE
COMUNE DI PARONA
COMUNE DI PIEVE ALBIGNOLA
COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO
COMUNE DI ROBBIO
COMUNE DI SAN GIORGIO DI LOMELLINA
COMUNE DI SARTIRANA LOMELLINA
COMUNE DI SCALDASOLE
COMUNE DI SEMIANA
COMUNE DI VALEGGIO
COMUNE DI VALLE LOMELLINA
COMUNE TORRE BERETTI E CASTELLARO

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 25.07.2017 avente ad oggetto: " Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della Lombardia. Misura Sostegno allo sviluppo locale leader – Conferimento quota di partecipazione per la costituzione di nuovo Gal s.c.a.r.l. per l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale della Lomellina denominato "Crescere nella bellezza" si è disposto quanto segue:

- approvazione statuto societario nuovo Gal denominato "Gal Risorsa Lomellina s.c.a.r.l.e dando contestualmente

- di dare atto che Regione Lombardia ha considerato esaurita la funzione dell'esistente Gal Lomellina srl in quanto collegato esclusivamente all'implementazione del precedente Piano di Sviluppo Locale
- di porre in liquidazione Gal Lomellina srl, dandone contezza in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni.

Conclusioni

Per la società in esame, ai sensi dell'art. 20, c. 2, T.U.S.P. si rileva:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.:

Non riscontrata

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

Riscontrata

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

Non riscontrata

d) partecipazioni in società che, nel primo triennio rilevante 2016/2018 hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 di euro;

Riscontrata

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

Non riscontrata

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

Non riscontrata

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Non riscontrata

Si rileva che la Società GAL RISORSA LOMELLINA SCARL ai sensi dell'art. 20 comma 2 TUSP e di quanto precedentemente esposto può essere mantenuta in quanto costituita in attuazione all'art. 34 del regolamento CE N. 13/2013 – Gruppi di Azione Locale (art. 4 comma 6)

PROSPETTO DI RIEPILOGO CONCLUSIONI

Come evidenziato nella presente relazione le decisioni del Comune nel campo in argomento vanno lette in un'ottica di continuità rispetto a un percorso già avviato al fine della progressiva razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie.

L'attuale ricognizione, richiesta dalla vigente normativa in materia, dovrebbe portare ad un ulteriore passo in avanti piuttosto significativo.

Al fine di offrire una visione di sintesi dell'esito della ricognizione effettuata, nella tabella seguente si conferma il prospetto delle scelte che già adottate in ordine alle singole partecipazioni societarie con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 30/2017 n. 47/2018:

SOCIETA'	TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE	SERVIZI EROGATI	SCELTA PROPOSTA
C.L.I.R. SpA	DIRETTA	Servizi di igiene	Dismissione della

		ambientale	Partecipazione con richiesta di valorizzazione delle azioni possedute
GAL LOMELLINA SRL	DIRETTA	Promozione del territorio	Liquidazione della società
GAL RISORSA LOMELLINA SCARL	DIRETTA	Promozione del territorio	Mantenimento della partecipazione
SOCIETA'	TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE	SERVIZI EROGATI	SCELTA PROPOSTA

Robbio, 12/12/2019

Il Responsabile
F.to Dott.ssa Barbara CASALI

Allegato 1) alla Relazione Tecnica

COMUNE DI ROBBIO

PROVINCIA DI PAVIA

**ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE
SOCIETA' IN CUI IL COMUNE DI ROBBIO DETIENE
PARTECIPAZIONI DIRETTE E INDIRETTE ALLA DATA
DEL 31/12/2018 AI SENSI DELL'ART.20 DEL D.LGS.
N.175/2016**

INDICE

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
 - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
 - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2
- 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**
- 05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**
 - 05.01. Contenimento costi
 - 05.02. Cessione/Alienazione quote
 - 05.03. Liquidazione
 - 05.04. Fusione/Incorporazione
 - 05.05. Riepilogo
- 06. ELENCO MOTIVAZIONI**

**RICOGNIZIONE E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: ROBBIO

Codice fiscale dell'Ente: 83001450184

L'ente ha già adottato la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 175/2016

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

**RESPONSABILE SERVIZIO
AMMINISTRATIVO**

Nome:

BARBARA

Cognome:

CASALI

Recapiti:

Indirizzo:

PIAZZA LIBERTA' 2

Telefono:

0384- 675201

Fax:

0384-670415

Posta elettronica:

vincesegretario@comune.robbo.pv.it

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	% Quota di partecipazione E	Attività svolta F	Partecipazione di controllo G	Società in house H	Quota (ai sensi del d.lgs. n. 375/2016) I	Holding pura J
Dir_1	83001860184	C.L.I.R. SPA	2003	7,10	Servizio di igiene ambientale	NO	NO	NO	NO
Dir_2	02330760188	GAL Lomellina SRL	2009	1,19	Promozione e valorizzazione del territorio	NO	NO	NO	NO
Dir_3	02683540184	GAL Risorsa Lomellina SCARL	2017	0,87	Promozione e valorizzazione del territorio	NO	NO	NO	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2017, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02.01_Ricognizione_Dirette

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: Indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna G: Indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.


Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2017, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)
Denominazione società partecipata: (b)
Tipo partecipazione: (c)
Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, Indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svoige servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società ha gestito sino al 31/12/2018 la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. A far corso dal 01/01/2019 è subentrato un nuovo gestore in esito alla procedura di gara ad evidenza pubblica.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società è un gruppo di azione locale per la valorizzazione del territorio e per l'attuazione del piano di sviluppo rurale e locale. La Società è in fase di liquidazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società è un gruppo di azione locale per la valorizzazione del territorio e per l'attuazione del piano di sviluppo rurale locale. Si ritiene necessario il mantenimento della partecipazione in suddetta Società rispettando le disposizioni contenute nel TUSP (Art.4, comma 2, lettera C)

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	49,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	4
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	1.660,00
2017	353.846,00
2016	-607.029,00
2015	3.942,00
2014	22.610,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	2.521.689,00
Compensi amministratori	24.000,00
Compensi componenti organo di controllo	22.554,63

Importi in euro

FATTURATO	
2018	8.714.850,00
2017	9.077.452,00
2016	8.435.871,00
FATTURATO MEDIO	8.742.724,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di Interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

E' in corso la procedura di alienazione delle quote societarie.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	0
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	0,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	0,00
2017	-28.051,00
2016	23,00
2015	198,00
2014	1.335,00

FATTURATO	
2018	0,00
2017	-16.721,00
2016	6.702,00
FATTURATO MEDIO	-3.339,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di Interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

La Società viene posta in liquidazione come da indicazioni normative e di Regione Lombardia che nel corso dell'esercizio finanziario 2017 ha finanziato il nuovo piano di sviluppo locale, con costituzione di una nuova GAL e liquidazione del precedente.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
 (f): Inserire la voce 89 del Conto economico.
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	1,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	3

Attenzione! Il numero indicato non può essere superiore al numero di componenti dell'organo di controllo

Costo del personale (f)	38.942,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	0,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	60,00
2017	-567,00
2016	0,00
2015	0,00
2014	0,00

FATTURATO	
2018	78.710,00
2017	0,00
2016	0,00
FATTURATO MEDIO	26.236,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di Interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società è costituita in attuazione dell'art. 34 del Regolamento CE 13/2013 - Gruppi di azione locale

Azioni da intraprendere:

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altre società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo A	Denominazione società B	Tipo di partecipazione C	Attività svolta D	% Quota di partecipazione E	Motivazioni della scelta F
Dir_3	GAL Risorsa Lomellina SCARL	Diretta	Promozione e valorizzazione del territorio	0,87	La società svolge un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico privato, rispettando le disposizioni contenute nel TUSP (Art. 4, co 2, lett. C)

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e dare motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Allenazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c) Quota di partecipazione da cedere/alienare: (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Attualmente in corso la procedura di alienazione delle quote in attuazione al Piano di Razionalizzazione adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 20/12/2018.

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Nel rispetto della normativa vigente: entro il 31/01/2020 scadenza asta pubblica per alienazione / entro il 31/03/2020, in caso di esito negativo dell'asta pubblica, richiesta a C.I.R. Spa di liquidazione delle quote

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Il costo del servizio per abitante si è ridotto da €. 93,44 per abitante a €. 77,00 per abitante

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

In attuazione al Piano di Razionalizzazione adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28/09/2017 (ricognizione straordinaria) e riconfermato con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 20/12/2018.

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Con verbale dell'assemblea dei soci del 26.05.2018 è stata deliberata la messa in liquidazione volontaria della Società.

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

L'Assemblea, con verbale del 26.05.2018, ha demandato al Consiglio di Amministrazione la nomina del liquidatore ponendosi in attesa di nuove indicazioni da parte di Regione Lombardia circa le sorti dei vecchi GAL. Il CDA provvederà nella prossima seduta a nominare un liquidatore per avviare le attività di messa in liquidazione della Società.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Alla data della presente rilevazione non si conoscono i tempi di conclusione della procedura.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

L'ente non prevede alcun risparmio in quanto non sono mai stati sostenuti costi in merito.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta: (f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi					
Cessione/Affenzione quote					
Liquidazione					
Fusione/Incorporazione					

06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Allenazione quote

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione


Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)



COMUNE di ROBBIO

Provincia di Pavia

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20,
D.LGS. 19/08/2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16/06/2017, N.
100, DETENUTE DAL COMUNE DI ROBBIO ALLA DATA DEL 31/12/2018.

Parere del Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti Dott. Salvatore Laguardia,

- Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale recante l'argomento in oggetto;
- Vista la Relazione tecnica alla RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. – T.U.S.P. e gli altri allegati che formano parte integrante e sostanziale della summenzionata proposta di deliberazione;
- PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;
- PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
- PRESO ATTO che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
- VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
- VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità,


ESPRIME PARERE FAVOREVOLE


all'approvazione della proposta di deliberazione in esame.

Robbio, 13 dicembre 2019

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Salvatore Laguardia





Deliberazione n. 61 del 19-12-2019

Letto, confermato e sottoscritto.

Il SINDACO
DOTT. ROBERTO FRANCESE

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dalla data di pubblicazione, sull'albo ufficiale on line del Comune di Robbio.

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione non è soggetta a controllo e pertanto diventerà esecutiva dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo ufficiale on line del Comune di Robbio.

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE